

Approvato con Delibera Commissariale n. 18 del 01/03/200

**REGOLAMENTO**  
**PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO**  
**ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE**

Il programma di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione viene formato sulla base dei seguenti elementi:

### **ART. 1**

La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, viene effettuata sulla base di apposita graduatoria comunale ed è assoggettata alla sussistenza dei seguenti requisiti minimi:

- a) essere cittadino italiano o cittadino straniero in regola con i permessi di soggiorno;
- b) essere residente nel Comune di SAN DONACI da almeno un anno;
- c) essere locatario, nel Comune di SAN DONACI, di un immobile adibito a civile abitazione con contratto regolarmente registrato;
- d) avere un reddito (familiare annuo) imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
- e) avere un reddito (familiare annuo) imponibile complessivo, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per l'assegnazione degli alloggi di ERP, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
- f) l'immobile locato deve avere caratteri tipologici compatibili a quelli di Edilizia Residenziale Pubblica e deve servire esclusivamente da civile abitazione per se e per il proprio nucleo familiare (per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare i conviventi more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché, vi sia stabile convivenza);
- g) il beneficiario del contributo sia in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto;

### **ART. 2**

L'entità del contributo da assegnare viene quantificata, secondo il principio di gradualità... atto a favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone, tenendo fermo i seguenti principi:

- che ai soggetti di cui alla lettera d) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta al 14% e che il contributo non debba essere superiore a £ 3.000.000 annue;
- che ai soggetti di cui alla lettera e) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta al 24% e che il contributo non debba essere superiore a £ 2.500.000 annue;
- che per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%;

### **ART. 3**

Al programma di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione non possono partecipare soggetti assegnatari di alloggi pubblici, in quanto già assoggettati alla riduzione prevista dall'art. 33 della legge regionale n. 54/1984;

### **ART. 4**

La domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione deve essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune, in carta libera, e prodotta entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del bando concorso, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale di stato.

### **ART. 5**

La domanda deve indicare:

- la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici e di lavoro di ciascun componente;
- l'ubicazione, la consistenza, il proprietario ed il canone annuo dell'immobile locato (il valore del canone di locazione è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori);
- situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
- ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno del finanziamento.

Alla domanda devono essere allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 20/10/1998 n. 403:

- che il contratto di locazione è stato regolarmente registrato;
- per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale) che sussistono i requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2);

inoltre deve essere allegata dichiarazione ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 31-03-1998 inerente la posizione economica, lavorativa e patrimoniale del proprio nucleo familiare; infine devono essere allegati tutti gli altri documenti richiesti nel bando;

### **ART. 6**

L'Ufficio "Servizi Sociali" del Comune di SAN DONACI procederà:

- all'istruttoria delle domande per verificare la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda;
- alla formazione di una graduatoria dei soggetti ammissibili a contributo, secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge 431/1998, il decreto legislativo n. 109/1998 ed il seguente regolamento, con a fianco indicato l'ammontare del contributo ed il canone di locazione.

La graduatoria sarà stilata per gruppi di reddito in ordine crescente;

a parità di punteggio sarà agevolato il gruppo familiare con dichiarate situazioni di particolare debolezza sociale.

La graduatoria viene trasmessa alla Giunta Comunale per l'approvazione finale.

La graduatoria ha validità annuale, salvo nuove disposizioni di legge;

#### **ART. 7**

I contributi di che trattasi saranno erogati ai beneficiari all'atto in cui la Regione Puglia avrà accreditato a questo Comune le relative risorse.

L'erogazione del contributo avverrà mediante mandati di pagamento mensili anticipati;

#### **ART. 8**

È facoltà dell'Ufficio competente effettuare periodici controlli presso i beneficiari del contributo oggetto del presente Regolamento al fine di verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni;

#### **ART. 9**

La concessione del contributo può essere annullata nel caso in cui il richiedente abbia ottenuto il contributo sulla base di dichiarazioni mendaci ovvero di documentazione risultate false;

#### **ART. 10**

La decadenza dal contributo viene dichiarata nei casi in cui il beneficiario:

- si arretri con il pagamento del canone mensile di locazione ( il beneficiario dovrà depositare presso l'Ufficio competente fotocopia della ricevuta mensile di pagamento canone d'affitto);
- abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte l'immobile oggetto del contributo;
- non abiti stabilemente nell'immobile oggetto del contributo, ne muti la destinazione d'uso o lo utilizzi per attività illecite o immorali;
- abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione del contributo;

#### **ART. 11**

L'annullamento o la decadenza dalla assegnazione del contributo viene dichiarata dal Sindaco, su proposta dell'Ufficio competente;

#### **ART. 12**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Legge 09-12-1998, n. 431.